ne viene continuamente rinviata. Così facendo, le istituzioni perdono credibilità. Io mi auguro che i giovani stiano ancora buoni e che non succeda niente: è un atto di coraggio e responsabilità star calmi in certe situazioni. Anche la stampa non ci aiuta a risolvere il problema di questi giovani, non ci fa un buon servizio. Morucci, al processo Moro, ha parlato per cinquantotto ore, e i giornali hanno scritto che non ha detto tutto: come fanno a dire una cosa del genere? La Faranda è stata sempre ripresa proprio nei momenti in cui parlava con i parenti, e naturalmente sorrideva: hanno gridato allo scandalo, dicendo che aveva il coraggio di ridere e di scherzare.

La Chiesa, Reder, il perdono e altro

Come associazione, ci siamo battuti a lungo per la scarcerazione di Reder. Ci dicevano che eravamo pazzi a credere di farcela e, invece, ci siamo proprio riusciti. Io posso dire che Reder, da quindici anni, è veramente pentito: è un uomo che ha sofferto molto, che ha passato un grosso travaglio per cambiare la mentalità con cui era cresciuto. Mi diceva: «Io eseguivo gli ordini e, per me, era giusto così; solo ora capisco che avrei dovuto affrontare la morte, ma non fare ciò che ho fatto». D'altra parte, anche a me in seminario dicevano che dovevo obbedire: «Se sbagli, non è tuo lo sbaglio, ma del superiore che ti ha dato l'ordine»; e allora pretendiamo che l'esercito tedesco desse un'educazione migliore del seminario? E, poi, bisognava che a Marzabotto si pronunciasse la parola «perdono»: finalmente, dopo quarant'anni, l'ha fatto mons. Manfredini; ma, prima di lui, nessuno mai l'aveva fatto. Alcuni preti addirittura mi dicevano: «Il Vangelo non c'entra con il caso Reder: questa è tutta politica». Gesù, nel Padre nostro, ci ha insegnato a dire: «Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori» e, sulla croce, ha chiesto perdono per i suoi persecutori: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». E noi che cristiani siamo, se non perdoniamo?

Certo, il nostro lavoro scoccia molti, soprattutto i partiti. Non tutti sono contenti dell'atteggiamento della Chiesa verso i carcerati: siamo considerati un po' invasori, fuori posto, ci sono invidie e gelosie. Ma i carcerati dicono di venire da noi, perché la Chiesa è stata l'unica che non li ha mai abbandonati. Infatti, dopo gli anni 1975-1978, quando il terrorismo prese piede, quando hanno cominciato a gambizzare, a sequestrare, tutti sono fuggiti dalle carceri.

In quegli anni, andare nelle carceri non era facile né comodo: si poteva anche essere ammazzati; ma noi siamo rimasti. I detenuti dicono di stare con noi, perché hanno bisogno di qualcuno che li ascolti, qualcuno con cui dialogare. E ci chiedono non tanto consolazione — secondo un vecchio modo di agire anche degli stessi cappellani delle carceri — quanto liberazione, ed è questa che noi dobbiamo essere in grado di dare. Non ci domandano benefici: sanno che questo è compito dello Stato. Ci chiedono di farci loro portavoce e nient'altro.

Dialogando in termini di legge

di VINCENZO ANDREUCCI Giudice Istruttore del Tribunale di Rimini

C'è una proposta di legge rivoluzionaria: viene proprio dai detenuti, e parla di loro, della loro voglia di riscattarsi, di dimostrare d'essere ancora capaci di offrire qualcosa di buono alla società. È una provocazione per la mentalità comune, secondo cui la pena dev'essere soprattutto afflizione e vendetta della società: mentalità in cui c'è ben poco spazio per la speranza nei confronti di chi ha sbagliato

Presentata un po' a sorpresa a metà dello scorso febbraio, la proposta di legge di cui vi proponiamo il testo e di cui parla il giudice Andreucci, rimarrà molto probabilmente nella storia della legislazione italiana. I firmatari, infatti, sono tutti detenuti: ex terroristi, che in questi anni di carcere hanno ripensato al loro rapporto con la società nella quale sono stati protagonisti di dolore, di divisione. I loro nomi — Giorgio Piantamore, Alberto Franceschini, Claudio Carbone, Marco Fasoli, Massimo Gidoni, Claudio Pavese, Oscar Soci, Gianni Castaldelli, Giuseppe Federici, Giuseppe Mattioli — ci ricordano una triste storia recente che ora, grazie anche al loro esempio, possiamo cominciare a dimenticare: il dialogo è ripreso non solo in termini di coscienza, ma anche di legge.

Forse è l'unica iniziativa veramente rivoluzionaria, maturata in Italia in questi anni di terrorismo e post-terrorismo: si tratta della proposta di legge per la trasformazione della detenzione in carcere in un servizio civile sostitutivo, elaborata da un gruppo di «dissociati» dal terrorismo, detenuti nel carcere di Novara, tra cui Alberto Franceschini, già compagno di Renato Curcio. Alcuni di essi furono protagonisti, all'inizio del 1984, di uno sciopero della fame per protesta contro le condizioni della vita carceraria nel car-

cere di Bad'e Carros, ed ebbero la solidarietà del cappellano, don Salvatore Bussu, che si dimise dall'incarico, e del vescovo di Nuoro, mons. Melis.

Gli elementi fondamentali della proposta sono semplici: i condannati che ne facciano richiesta possono essere ammessi al servizio civile sostitutivo della reclusione. I motivi addotti debbono essere attinenti ad una concezione della vita basata su profondi convincimenti etici e morali professati dal soggetto. Possono essere ammessi al servizio civile sostitutivo coloro che



abbiano scontato almeno un terzo della pena detentiva, o almeno undici se condannati all'ergastolo. L'espiazione della pena termina con la fine del periodo di servizio civile, purché l'interessato, per motivi disciplinari o penali, non sia decaduto dal beneficio. Il servizio civile, infine, viene compiuto presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza civile e religiosa, di istruzione, di protezione civile, di tutela e incremento del patrimonio naturale ed ecologico. Il servizio è equiparato, anche sotto il profilo del trattamento economico, al lavoro effettuato in carcere.

Questa, nei suoi termini essenziali la proposta. Essa appare rivoluzionaria per due motivi: in primo luogo, paradossalmente, perché si rivolge allo Stato sul suo stesso terreno, che è quello della legge, e porta alle estreme conseguenze il dettato costituzionale in materia penale: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato» (art. 27).

È chiaro che il ravvedimento pieno del condannato e la scelta di dedicare una parte della propria vita al servizio degli altri costituiscono una prova inconfutabile che la «rieducazione» — ammesso e non concesso che sia merito della pena — è avvenuta, non solo, ma che essa presenta addirittura un

«di più» rispetto alla concezione «media» della vita, cioè un atteggiamento e una disponibilità al servizio del prossimo o alla comunità.

È proposta rivoluzionaria, inoltre, perché si incunea provocatoriamente nella mentalità comune, secondo cui la pena dev'essere soprattutto afflizione e vendetta della società. Mentalità in cui c'è ben poco spazio per la speranza nei confronti di chi ha sbagliato. Alla proposta possono essere poste consistenti obiezioni, soprattutto di carattere pratico, riassumibili nella domanda sulla verificabilità della effettiva serietà del ravvedimento e nella domanda sulla effettiva realizzabilità del servizio civile alternativo.

E fin troppo evidente che la prospettiva della libertà potrebbe indurre non pochi a simulare un ravvedimento per ottenere l'ammissione al servizio civile, con le conseguenze immaginabili sul piano della sicurezza della collettività e della stessa serietà delle istituzioni proposte all'applicazione della legge. La proposta di legge prevede che le domande siano vagliate da una commissione di esperti in varie discipline (tra cui un «rappresentante della Chiesa»), che deve poi esprimere un parere al Ministro di Grazia e Giustizia. Si tratta di individuare mezzi idonei per seguire la maturazione del ravvedimento e per verificarlo, anche con occasioni in cui l'aspirante sia messo

Nove articoli colorati di speranza

Art. 1 - I condannati e gli internati che ne facciano richiesta possono essere ammessi al servizio civile sostitutivo della reclusione nei modi previsti dalla presente legge.

I motivi addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti etici e morali, professati dal soggetto.

Non sono comunque ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che, al momento della domanda, non abbiano terminato di scontare almeno un terzo della pena complessiva inflittagli, o almeno undici anni se condannato alla pena dell'ergastolo.

Art. 2 - I condannati e gli internati indicati nel primo comma dell'art. 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi del Ministero di Grazia e Giustizia (Mgg).

Art. 3 - Il Ministro di Grazia e Giustizia, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente.

Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

Art. 4 - La commissione di cui all'articolo precedente è nominata con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, ed è composta come segue:

da un magistrato di Cassazione con funzioni direttive, designato dal Consiglio Superiore della Magistratura, presidente;

dal Direttore Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena, nominato dal Ministro di Grazia e Giustizia;

da un professore universitario di ruolo di discipline morali, designato dal Ministro per la Pubblica Istruzione;

da un rappresentante della Chiesa, nominato dal Vicario;

da un esperto in psicologia, designato dal Ministro di Grazia e Giustizia;

dall'educatore dell'Istituto Penitenziario, in qualità di segretario tecnico di équipe di osservazione e trattamento, incaricato dall'ufficio preposto.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Mgg.

La commissione dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non più di una volta, fatta eccezione per il Direttore Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena.

Il ministro di Grazia e Giustizia ha facoltà di nominare una o più commissioni presso i distretti di competenza territoriale (Ispettorati Distrettuali).

Dette commissioni rappresentano a tutti gli effetti di legge la commissione centrale.

Art. 5 - I condannati e gli internati ammessi ai benefici della presente legge debbono prestare servizio civile sostitutivo, per un tempo pari ad un terzo della pena residua, con il rimanente pena condonato; o, in caso di condanna alla pena dell'ergastolo, l'obbligo di prestare servizio civile sostitutivo è fissato in anni undici, alla scadenza dei quali è fissato il fine pena.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della

presente legge.

Qualora l'interessato richieda di prestare il servizio civile sostitutivo, il Ministro di Grazia e Giustizia, nell'attesa della istituzione del servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza civile e religiosa, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio naturale ed ecologico, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco.

Art. 6 - Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo, sempre se il fatto non costituisce più grave reato, nel qual caso si procede altresì secondo i termini di legge, chi:

a) omette, senza giusto motivo, di presentarsi entro il giorno successivo a quello stabilito, all'ente, organizzazione o corpo cui è stato assegnato;

b) commette gravi mancanze disciplinari, si allontana senza giustificato motivo o tiene condotta incompatibile con le finalità dell'ente, organizzazione

o corpo cui appartiene.

Il provvedimento è adottato dal Ministro di Grazia e Giustizia, sentito il parere dell'ente, organizzazione o corpo sotto la cui tutela presta servizio il richiedente.

Art. 7 - Colui che presta servizio civile sostitutivo nei modi previsti dalla presente legge, non può assumere impegni o uffici pubblici o privati, o iniziare attività professionali se non dopo aver espletato interamente il termine di tempo stabilito dalla legge, salvo precisa dispensa — in casi eccezionali — del Ministro di Grazia e Giustizia.

Al trasgressore viene revocato il beneficio.

Il tempo trascorso prestando la propria opera nel servizio civile sostitutivo è computato in diminuzione sulla durata della pena della reclusione.

Art. 8 - I condannati e gli internati ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai condannati e agli internati ammessi ai lavori interni al carcere.

Art. 9 - I condannati e gli internati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rientrino nei casi previsti onde poter essere ammessi al servizio civile sostitutivo, possono produrre ai competenti organi la domanda di ammissione a partire dal trentesimo giorno dalla entrata in vigore della legge stessa.

concretamente alla prova. Sono convinto, peraltro, che la serietà nel servizio al prossimo sia difficile da simulare.

Si può inoltre obiettare che le carenze organizzative esistenti riguardo al servizio civile sostitutivo del servizio militare, che in molti casi ne fanno una pura formalità e lo rendono scarsamente significativo sul piano dell'impegno personale e della sua concreta utilità sociale, rischierebbero di venire riprodotte in un contesto ben diverso, con effetti di gravità immaginabile. Inoltre, l'esistenza di un gran numero di disoccupati potrebbe aggravare ulteriormente le difficoltà di reperire occasioni effettive di servizio.

Si tratta di obiezioni serie, da prendere in considerazione non per respingere la proposta come utopistica e irrealizzabile, ma per ricercare modi concreti per il loro superamento. I presupposti etici e giuridici della proposta sono talmente chiari e incontestabili che è un dovere preciso della società maturarne la consapevolezza per poterla attuare:

— il ravvedimento vero rende non più necessaria, superflua e spesso controproducente, l'ulteriore esecuzione della pena, poiché ne resterebbe efficace, in sostanza, soltanto la funzione afflittiva:

— all'espiazione come sofferenza può, più fruttuosamente per la persona e per la società, sostituirsi l'espiazione sotto forma di dono di sé, di servizio, di solidarietà: ciò, anche in termini concreti, soddisferebbe maggiormente lo scopo, proprio di ogni sanzione, di restaurare un ordine violato, poiché si presenterebbe in termini espliciti come un contributo della persona condannata alla «ricostruzione» della società;

— il servizio civile, alternativo a una pena ormai inutile, sarebbe esso stesso fattore di educazione e promozione della persona.

La proposta non è limitata ai soli «dissociati» dal terrorismo, ma riguarda anche i condannati per delitti comuni. Ciò, mentre permette di escludere un trattamento preferenziale per gli ex terroristi, che potrebbe riproporre antiche questioni sul loro riconoscimento da parte dello Stato, può essere un motivo di promozione e di speranza per l'intero universo carcerario, offrendo una proposta positiva di riscatto per tanta umanità.

